

GENNAIO 2021

# AGRICOLTURA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

# “CREDITO D’IMPOSTA 4.0” PIU’ VANTAGGIOSO

LEGGE DI BILANCIO 2021

A cura di Antonio Mangione – Responsabile Area Fisco-Tributi Confagricoltura

## Il nuovo credito d'imposta 4.0

Tra le novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 assume **particolare rilievo la proroga e la maggiorazione del credito d'imposta riconosciuto sugli investimenti in beni strumentali nuovi.**

### Chi sono i soggetti beneficiari dell'agevolazione

---

L'agevolazione è riconosciuta alla generalità delle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente:

- dalla forma giuridica,
- dal settore economico di appartenenza,
- dalla dimensione
- e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Limitatamente agli investimenti nei c.d. beni "generici", ossia in beni diversi da quelli elencati negli allegati A e B, Legge n. 232/2016, l'agevolazione è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi.

Sono escluse dal beneficio le imprese in stato di crisi, nonché quelle destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.

La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

## Quali sono i beni agevolabili

---

Il credito d'imposta compete per gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale.

## Quali sono gli investimenti che restano esclusi dal credito d'imposta

---

- i veicoli di cui all'art. 164, comma 1, TUIR;  
(*autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli, aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto*), ancorché utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa.
- i beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- i fabbricati e costruzioni;

Possono invece fruire dell'agevolazione gli investimenti nei veicoli non espressamente richiamati dall'art. 164, comma 1, TUIR, tra i quali, ad esempio, autocarri, trattori stradali, autoarticolati e autosnodati, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale e mezzi d'opera.

## Da quando decorre il nuovo credito d'imposta

---

La decorrenza delle nuove misure del credito d'imposta, maggiorate rispetto a quanto previsto dalla precedente legge di Bilancio 2020, assume valenza retroattiva per gli investimenti effettuati nel periodo 16/11/2020 - 31/12/2022, posticipabile fino al 30/06/2023 a condizione che, entro il 31/12/2022, l'ordine di acquisto sia stato accettato dal fornitore e siano stati pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione dei beni agevolabili

Per stabilire il periodo effettivo dell'investimento in cui opera l'agevolazione, occorre fare riferimento, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, oppure, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale sul bene. (art.109 TUIR)

## In che misura viene riconosciuto il credito d'imposta

Per gli investimenti in **beni materiali ed immateriali "generici"**, ossia in beni diversi da quelli di cui agli allegati A e B, Legge n. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto in misure differenziate in base alla data di effettuazione dell'investimento.

<b>Beni materiali e immateriali "GENERICI"</b>					
<u>Data investimento</u>	<u>Aliquota e limite di spesa</u>	<u>Data investimento</u>	<u>Aliquota e limite di spesa</u>	<u>Data investimento</u>	<u>Aliquota e limite di spesa</u>
Dal 01.01.2020 <u>al 15.11.2020</u>	<b>6%</b> fino a 2 milioni di euro	<u>Dal 16.11.2020</u> al 31.12.2021 Fino al 30.06.2022 con prenotazione entro 31.12.2021	<b>10%</b> fino a 2 milioni euro (beni materiali)  <b>10%</b> fino a 1 milione euro (beni immateriali)	<u>Dal 01/01/2022</u> al 31.12.2022 Fino al 30.06.2023 con prenotazione entro 31.12.2022	<b>6%</b> fino a 2 milioni di euro

**Relativamente ai beni materiali di cui all'allegato A, Legge n. 232/2016,**

il nuovo credito d'imposta è fissato nelle seguenti misure, differenziate sulla base del costo di acquisizione dei beni e della data di effettuazione dell'investimento.

<b>Beni materiali "4.0"</b>					
<u>Data investimento</u>	<u>Aliquota e limite di spesa</u>	<u>Data investimento</u>	<u>Aliquota e limite di spesa</u>	<u>Data investimento</u>	<u>Aliquota e limite di spesa</u>
Dal 01.01.2020 <u>al 15.11.2020</u>	<b>40%</b> fino a 2,5 milioni di euro	<u>Dal 16.11.2020</u> al 31.12.2021  Fino al 30.06.2022 con prenotazione entro 31.12.2021	<b>50%</b> fino a 2,5 milioni	<u>Dal 01/01/2022</u> al 31.12.2022  Fino al 30.06.2023 con prenotazione entro 31.12.2022	<b>40%</b> fino a 2,5 milioni di euro
	<b>20%</b> oltre 2,5 fino a 10 milioni di euro		<b>30%</b> oltre 2,5 fino a 10 milioni euro		<b>20%</b> oltre 2,5 fino a 10 milioni euro
			<b>10%</b> oltre 10 fino a 20 milioni euro		<b>10%</b> oltre 10 fino a 20 milioni di euro

**Relativamente ai beni immateriali di cui all'allegato B**, Legge n. 232/2016, il nuovo credito d'imposta spetta nella seguente misura:

<b>Beni Immateriali "4.0"</b>					
<u>Data investimento</u>	<u>Aliquota e limite di spesa</u>	<u>Data investimento</u>	<u>Aliquota e limite di spesa</u>	<u>Data investimento</u>	<u>Aliquota e limite di spesa</u>
Dal 01.01.2020 <u>al 15.11.2020</u>	<b>15%</b> fino a 700 mila euro	<u>Dal 16.11.2020</u> al 31.12.2021 Fino al 30.06.2022 con prenotazione entro 31.12.2021	<b>20%</b> fino a 1 milione di euro	<u>Dal 01/01/2022</u> al 31.12.2022 Fino al 30.06.2023 con prenotazione entro 31.12.2022	<b>20%</b> fino a 1 milione di euro

## In che modo utilizzare il credito d'imposta maturato

---

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione, nel modello F24, per il pagamento di imposte e contributi, **in tre quote annuali** di pari importo, a decorrere:

- **dall'anno di entrata in funzione dei beni "generici"** (ossia dei beni diversi da quelli di cui agli allegati A e B, Legge n. 232/2016);
- **dall'anno in cui è intervenuta l'interconnessione "4.0"** per gli investimenti in beni di cui agli allegati A e B, Legge n. 232/2016.

Qualora l'interconnessione avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, il credito d'imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta sui beni "generici", con riferimento alla data della loro entrata in funzione (nella misura del 10% o 6%).

**Per gli investimenti in beni "generici" effettuati nel periodo 16/11/2020 - 31/12/2021  
da soggetti con ricavi o compensi inferiori a € 5 milioni,  
il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.**



## Quali sono gli adempimenti

Le imprese che effettuano **investimenti in beni materiali ed immateriali di cui agli allegati A e B**, Legge n. 232/2016, sono tenute a predisporre una **perizia asseverata** (rilasciata da un ingegnere o un perito industriale) **o un attestato di conformità** (rilasciato da un ente di certificazione accreditato), da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B, Legge n. 232/2016, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i suddetti beni, **qualora il costo unitario sia pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.**

È poi richiesta la trasmissione di un'apposita **comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)**, le cui modalità e termini saranno definite da un apposito provvedimento.

Per tutte le tipologie di beni agevolabili, i soggetti beneficiari sono tenuti a conservare, a pena di revoca dell'agevolazione, la documentazione attestante l'effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell'importo agevolabile.

**Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espreso riferimento alla disciplina agevolativa (ad esempio, per gli investimenti in beni di cui all'allegato A, Legge n. 232/2016, la dicitura: "Bene materiale di cui all'art. 1, comma 1056, Legge n. 178/2020").**

## **Cosa accade in caso di cessione dei beni agevolati**

---

Qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso prima del 31/12 del secondo anno successivo a quello della sua entrata in funzione o dell'interconnessione, il credito d'imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere restituito entro il termine di versamento del saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica la cessione o il trasferimento del bene all'estero, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Qualora però, nello stesso periodo l'impresa:

- sostituisce il bene originario con un bene strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dagli allegati A e B - L. 232/2016;
- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione;

è possibile continuare a fruire dell'agevolazione, ancorché il costo di acquisizione del bene sostitutivo sia inferiore a quello del bene sostituito.

## Conclusioni

---

Il credito d'imposta non è tassato ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi (esempio bando ISI INAIL - legge sabatini), a condizione che il cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto.

Cumulabilità aiuti PSR e Credito d'imposta 4.0 - La Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale della Commissione europea conferma che il Programma di sviluppo rurale (PSR) introduce aliquote di sostegno massime vincolanti che non possono essere superate in alcun caso, pertanto quindi, il contributo Psr può essere concesso in combinazione con il credito d'imposta riconosciuto sugli investimenti in beni strumentali nuovi, ma la somma degli aiuti deve rimanere entro i limiti dell'allegato II al regolamento Ue. Tale allegato, per gli investimenti in immobilizzazioni materiali fissa la percentuale massima del 40%, maggiorabile del 20% per i giovani agricoltori e del 50% per le regioni meno sviluppate.



Largo Sorrentino, 6 – BARI – Tel. 080/5565322  
[segreteria@confagricolturabari.it](mailto:segreteria@confagricolturabari.it)  
[www.confagricolturabari.it](http://www.confagricolturabari.it)